

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI IN SENO AL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN

PREMESSA

Al Dipartimento di Architettura e Design afferiscono docenti (professori e ricercatori) che appartengono a Settori Scientifico Disciplinari diversi. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce l'eventuale accorpamento di alcuni Settori Scientifico Disciplinari in funzione del rispetto della proporzione quantitativa dei rappresentati.

I Settori Scientifico Disciplinari eleggono un loro rappresentante, il quale interagisce con il Direttore e con gli Organi del Dipartimento nel momento della definizione delle politiche di ricerca e dell'organizzazione didattica.

In particolare il Direttore costituisce un *tavolo di direzione* in cui siedono il vice-Direttore, i coordinatori dei Collegi di CdS, i coordinatori di Dottorato, i rappresentanti degli SSD e l'RGGA, con la possibilità di invitare altri membri del Dipartimento secondo i temi di discussione.

Questo tavolo, informale e consultivo, si riunirà periodicamente e istruirà le strategie del Dipartimento preparando le riunioni degli organi deliberanti del Dipartimento che sono il luogo deputato alla discussione: la Giunta e il Consiglio.

ART. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i compiti e le elezioni dei *Rappresentanti dei Settori Scientifico Disciplinari* (di seguito denominati "SSD") in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Design.

ART. 2 - Compiti dei rappresentanti di SSD nel tavolo di direzione

Il compito dei rappresentanti di SSD nel *tavolo di direzione* è rappresentare le istanze e le posizioni emerse nei rispettivi SSD relativamente agli argomenti in discussione. A tal fine, l'OdG delle riunioni del tavolo di direzione viene diffuso con congruo anticipo in modo tale da permettere a ciascun SSD di riunirsi – su iniziativa del rappresentante di SSD - per discutere delle questioni relative. Il rappresentante di SSD è tenuto altresì a restituire al proprio SSD gli esiti delle riunioni del tavolo di direzione.

ART. 3 – Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti di SSD sono indette dal Direttore del Dipartimento all'atto del primo Consiglio convocato in seguito all'avvio del suo mandato.

ART. 4 - Durata del mandato dei Rappresentanti dei SSD

I Rappresentanti dei SSD restano in carica per la durata di un mandato di direzione e possono ricandidarsi una sola volta. È ammessa comunque la sostituzione del Rappresentante di SSD, nel caso in cui la maggioranza qualificata dei docenti afferenti a quel SSD, riunita in assemblea, esprima formale richiesta al Consiglio del Dipartimento o nel caso in cui subentri qualche impedimento per il corretto svolgimento di detta funzione.

ART. 5 – Elezioni

Ogni SSD provvede alle elezioni del proprio rappresentante. Le operazioni di voto sono presiedute dal decano dei docenti di ciascun SSD.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i docenti (professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato) in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.

L'elettorato passivo è costituito dai docenti che si candideranno.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per un candidato del proprio SSD.

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto almeno il 50%+1 delle preferenze; nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale

l'anzianità in ruolo (come professore o ricercatore dell'Ateneo) e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 6 – Esclusioni

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria, e coloro che si trovino sospesi dal servizio anche cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

ART. 7 – Candidature

Le candidature devono essere presentate e discusse in apposite riunioni indette dal decano di ciascun SSD (o comunque, nel caso in cui si candidi il decano, dal secondo docente più anziano in ruolo, e così via); le riunioni di SSD sono aperte a tutti i docenti del Dipartimento.

Le riunioni di SSD sono valide se la partecipazione raggiunge la maggioranza qualificata (50% + 1) dei docenti afferenti al SSD, e devono essere verbalizzate a cura del decano del SSD.

Il verbale deve essere inviato e archiviato presso la segreteria del Dipartimento.

ART. 8 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono da ritenersi valide soltanto se vi avrà preso parte almeno il 50%+1 degli aventi diritto di ciascun SSD; i SSD per i quali non sarà raggiunto il quorum dovranno ripetere le votazioni fino a quando non si raggiungerà il limite prefissato.

ART. 9 - Scrutinio

Terminate le operazioni di voto e constatata la validità delle votazioni, la commissione procede con lo scrutinio, redige il verbale delle votazioni, riportando il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, e gli eventuali voti nulli o non espressi (schede bianche).

I verbali devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento che, preso atto dei risultati, procederà alla proclamazione dei Rappresentanti eletti tramite un messaggio di posta elettronica da divulgare a tutti i membri del Dipartimento.

(Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 25/09/2019 – modificato nel Consiglio di Dipartimento del xxx)